

## REGOLAMENTO (CEE) N. 846/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'urea del codice NC 3102 10 10, originaria del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3896/89, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per l'urea del codice NC 3102 10 10, originaria del Brasile, il massimale individuale è fissato a 380 000 ecu; che in data 22 marzo 1990 le importazioni nella Comunità, dei suddetti prodotti originari del Brasile, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 6 aprile 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3896/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

| Numero d'ordine | Codice NC  | Designazione delle merci                                                               |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.0400         | 3102 10 10 | Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1990.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 1.